



CITTÀ DI COSENZA

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 53 del 03/12/2024

OGGETTO: "Approvazione schema di convenzione per il potenziamento del sistema dei servizi sociali Comunali ai sensi dell'art. 1, comma 797 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2020 (finanziaria 2021).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di dicembre nella Sala Consiliare del Comune di Cosenza, dietro inviti diramati a norma di legge, , è stato convocato il Consiglio comunale, in seduta Ordinaria di prima convocazione.

Gli inviti sono stati notificati e trasmessi a mezzo PEC a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno affisso all'albo pretorio on-line.

La riunione ha inizio alle ore 15:00 c.a., con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio sig. Mazzuca Giuseppe e partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.sa Virginia Milano. Al momento dell'appello di seduta si registra la presenza dei sotto elencati consiglieri:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
Alimena Francesco	Si		Graziadio Francesco		Si
Bresciani Alessandra	Si		Luberto Francesco		Si
Caruso Francesco		Si	Lucanto Ivana		Si
Ciacco Giuseppe	Si		Mascaro Assunta	Si	
Cito Francesco	Si		Mazzuca Giuseppe	Si	
Commodaro Ivan	Si		Penna Chiara	Si	
Costanzo Antonello	Si		Puzzo Daniela	Si	
Cozza Antonietta	Si		Rende Biancamaria	Si	
D'Antonio Massimiliano		Si	Ruffolo Antonio		Si
De Paola Concetta	Si		Sacco Vincenzo Francesco		Si
D'Ippolito Giuseppe	Si		Savastano Caterina	Si	
Dodaro Alfredo	Si		Spadafora Francesco		Si
Frammartino Domenico		Si	Spataro Michelangelo	Si	
Fuorivia Raffaele Francesco		Si	Tinto Gianfranco		Si
Gigliotti Francesco	Si		Trecroci Aldo		Si
Golluscio Antonio	Si		Turco Francesco	Si	

Totale	20	12
---------------	-----------	-----------

La riunione, dopo una breve sospensione di cui al verbale n. 50, riprende alle ore 17:20 c.a., con appello di seduta.

All'appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 20 consiglieri.

Risultano presenti assessori: Covelli, Incarnato, De Marco, Battaglia e Sconosciuto (ore 16.57 c.a.)

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per il potenziamento dei servizi sociali comunali di cui all'art.1, comma 797 e seguenti, della Legge 30 dicembre 202 n. 178 (Legge di bilancio 2021).

^^

Il Presidente pone in votazione il 6° punto avente per oggetto “*Approvazione schema di convenzione per il potenziamento dei servizi sociali comunali di cui all'art.1, comma 797 e seguenti, della Legge 30 dicembre 202 n. 178 (Legge di bilancio 2021)*” e ricorda che il Consiglio comunale ha proceduto ad un'unica discussione con il punto precedente avente ad oggetto “*Rinnovo convenzione per la gestione in forma associata dei servizi sociali tra i comune dell'ambito territoriale n.1 di Cosenza e approvazione addendum per la gestione dei servizi educativi*” giusto verbale n. 52 in pari data al presente.

^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 328 dell'8.11.2000 ha assegnato i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, anche ai sensi del Decreto Legislativo. n. 112 del 31.3.1998, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- la Legge della Regione Calabria n. 23 del 26.11.2003, recante “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della L. n. 328/2000)” ha riconosciuto alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha affidato ai Comuni compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella progettazione i soggetti privati operanti nel settore; ha stabilito, inoltre, che i Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali; ha previsto, infine, che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale;
- la Legge della Regione Calabria n. 23/2003 ha ricondotto alla competenza dei Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della Legge n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge. n. 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli Enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n. 328/2000;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 22.6.2015 ha ridefinito gli Ambiti territoriali intercomunali e riorganizzato il sistema dell'offerta per la gestione dei servizi socio-assistenziali;
- i Comuni di Cosenza (con funzioni di Capofila), Aprigliano, Carolei, Celico, Cerisano, Dipignano, Domanico, Lappano, Mendicino, Pietrafitta, Rovito, Spezzano della Sila, Zumpano, Casali del Manco, in attuazione delle menzionate disposizioni, compongono l'Ambito Territoriale Sociale n.1, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali.
- l'attuale organizzazione e funzionamento dell'Ambito n. 1 è garantito dalla Convenzione, ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL), per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali dei Comuni dell'Ambito stesso, con Cosenza Comune Capofila, approvata dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 1/2017;
- attraverso la detta Convenzione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale sopra richiamata, i 14 Comuni hanno espresso la volontà di coordinare le attività, di interesse collettivo, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso

l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale, con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi.

RILEVATO CHE:

nel novero delle funzioni assegnate all'Ambito n. 1, rientra anche quella relativa alla gestione del servizio sociale professionale, sinora assicurato, all'interno dell'Ambito stesso, anche attraverso le selezioni del personale espletate ai sensi delle Determinazioni Dirigenziali n. 106 del 19.1.2018 e n. 1838 del 14.12.2020, aventi ad oggetto "Approvazione Long List di professionisti per l'affidamento di incarichi professionali per l'attuazione di servizi a favore dei nuclei familiari beneficiari del SIA/REI/RDC" a valere sul PON Inclusione 2014/2020 e sulla Quota servizi del Fondo Povertà 2018/2021, ed attuata attraverso la sottoscrizione dei relativi contratti di collaborazione a termine depositati presso l'Amministrazione Capofila. Gli originari rapporti di lavoro a termine di cui al punto precedente hanno subito diverse proroghe, l'ultima delle quali ha prolungato il rapporto sino al 31.12.2024, secondo quanto convenuto dai Sindaci dell'Ambito. Ad oggi risultano in servizio, all'interno del territorio d'Ambito, 22 assistenti sociali.

DATO ATTO CHE:

la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), all'art. 1, commi 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale, rappresentato da un operatore ogni 5.000 abitanti, ed un ulteriore obiettivo di efficienza, rappresentato invece da un operatore ogni 4.000 abitanti, prevedendo, in tale prospettiva, ed ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti Territoriali Sociali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente, nella seguente misura:

- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento citato, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della Legge

n. 208 del 28.12.2015, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni ma anche il personale già assunto e, pertanto, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa.

Per favorire il reclutamento degli assistenti sociali, con la stessa Legge di bilancio, sono state assegnate risorse attraverso due distinti canali:

- € 180 milioni del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo Povertà), volti all'erogazione di un contributo in favore degli Ambiti Territoriali Sociali che tuttavia può essere ottenuto solo qualora il rapporto tra assistenti sociali e popolazione sia già superiore alla soglia di uno ogni 6.500 abitanti;
- Fondo di solidarietà comunale (FSC), ai sensi dell'art. 1, comma 449, lett. d) quinquies della Legge n. 232 dell'11.12.2016 (Legge di bilancio 2017), per la cosiddetta "voce D6", con stanziamento così suddiviso: € 215.923.000 per l'anno 2021; € 254.923.000 per l'anno 2022; € 299.923.000 per l'anno 2023; € 345.923.000 per l'anno 2024, quali quote di risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Tali risorse sono da intendersi a specifica destinazione in relazione alla finalità cui le stesse sono dirette, includendosi a pieno titolo la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di figure specifiche nell'ambito dei servizi sociali e l'utilizzo della spesa è soggetto a monitoraggio annuale attraverso il SOSE.

Il rafforzamento della struttura dei servizi sociali è un obiettivo prioritario declinato nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali", approvato il 28.7.2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui, al punto 3.3.1, si legge testualmente "...Il Piano povertà 2018-2020 definiva le priorità per l'utilizzo delle risorse assegnate nella logica degli obiettivi di servizio, come strumento per avviare il riconoscimento di LEPS. In tale prospettiva identificava come prioritario innanzitutto il rafforzamento del servizio sociale professionale, le cui funzioni sono essenziali per dare concreta attuazione al percorso di accompagnamento dei beneficiari: tale servizio costituisce infatti il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment (l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla

progettazione. In questo contesto veniva identificato come primo obiettivo di servizio quello di assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti.” Inoltre, veniva data esplicita indicazione che "al fine di assicurare continuità degli interventi e anche di evitare conflitti di interessi, appare opportuno che il servizio sia erogato dall’Ente pubblico”. E ancora “...in ogni caso, il potenziamento del servizio sociale professionale e il raggiungimento del LEPS di un assistente sociale ogni 5000 abitanti può essere sostenuto, oltre che dal complesso delle risorse del Fondo Povertà, anche con il concorso del PON Inclusione e delle risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale esplicitamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali ai sensi dell’art. 1, comma 791 della Legge di bilancio 2021, anche in forza dell’esplicitazione di tale obiettivo fra quelli individuati dalla Commissione per i fabbisogni standard ai sensi della norma”.

CONSIDERATO CHE:

Il numero di assistenti sociali necessari, all’interno dell’Ambito assistenziale n.1 di Cosenza, a soddisfare il livello minimo delle prestazioni essenziali secondo la normativa vigente è pari a 22, secondo il seguente calcolo: 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti su un totale di 110.380 abitanti dell’intero Ambito n. 1 ($110.380:5000=22,08$).

All’interno dell’Ambito assistenziale n. 1 esistono già tre assistenti sociali di ruolo, di cui due a part - time, e che, pertanto, il numero necessario a soddisfare il livello minimo delle prestazioni essenziali è pari a 19.

La proporzione da raggiungere, al fine del rispetto degli obiettivi sopra individuati dalle disposizioni di legge, risulta essere la seguente:

CO M U N I	POPOLAZIONE	RAPPORTO 1/ 5000	N. R ISORSE	O R E SETTIMANALI
<i>A PRIG L I A N O</i>	2385	0,48	1	17,17
<i>C A R O L E I</i>	3113	0,62	1	22,41
<i>C A S A L I D E L M A N C O **</i>	9523	1,90	2	68,57
<i>C E L I C O</i>	2500	0,50	1	18,00
<i>C E R I S A N O</i>	2934	0,59	1	21,12
<i>C O S E N Z A</i>	63909	12,78	13	460,14
<i>D I P I G N A N O</i>	4083	0,82	1	29,40
<i>D O M A N I C O</i>	940	0,19	1	6,77
<i>L A P P A N O</i>	857	0,17	1	6,17
<i>M E N D I C I N O</i>	9084	1,82	2	65,40
<i>P I E T R A F I T T A</i>	1166	0,23	1	8,40
<i>R O V I T O</i>	3015	0,60	1	21,71
<i>S P E Z Z A N O D E L L A S I L A *</i>	4237	0,85	1	30,51
<i>Z U M P A N O</i>	2634	0,53	1	18,96
T O T A L E	110380	22,08		794,74

Fonte Istat: popolazione residente al 01/01/2023

* Nel Comune di Spezzano della Sila prestano servizio n.2 assistenti sociali assunti con contratto da 17 ore settimanali ciascuno.

** Nel Comune di Casali del Manco presta servizio n. 1 assistente sociale con contratto da 33 ore settimanali

RICHIAMATI:

Il verbale della riunione della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Assistenziale n. 1 del 3.10.2022, nella quale è stato deciso l’avvio delle procedure concorsuali per l’assunzione a tempo determinato delle unità lavorative di vario profilo, amministrativo e tecnico/specialistico, da destinare al Settore Welfare del Comune Capofila di Cosenza, a valere sul Fondo Povertà.

Il verbale della riunione della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Assistenziale n. 1 del 27.10.2023 nella quale, alla presenza dei Funzionari Regionali competenti, è stata decisa l’indizione di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale, attraverso le due modalità, rispettivamente al 50% del fabbisogno evidenziato, della selezione riservata e della procedura concorsuale aperta (art. 20 Decreto Legislativo n. 75/2017), a valere sul Fondo di Solidarietà dei Comuni dell’Ambito/Quota destinata al potenziamento dei servizi sociali.

Il verbale della medesima riunione del 27.10.2023, nella parte in cui, in particolare, i Sindaci, all’unanimità, hanno espresso la volontà di destinare per il procedimento di assunzione e per la copertura dei relativi costi,

la quota D6 del Fondo di Solidarietà Comunale, a ciascun Ente dell'Ambito Assistenziale n. 1 assegnata di anno in anno.

DATO ATTO CHE:

L'art. 57, comma 3 septies, del Decreto Legge n. 104 del 14.8.2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13.10.2020, prevede in tal senso: "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del Decreto Legge

n. 34 del 30.4.2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28.6.2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente". Detta disposizione, in sostanza, formalizza il principio della neutralità delle spese sostenute tramite etero-finanziamenti allo scopo di migliorare la capacità assunzionale degli Enti, ponendo espressamente il solo limite temporale delle assunzioni effettuate in data successiva all'entrata in vigore della Legge di conversione, ossia dopo il 14.10.2020.

Il comma 801 della già citata Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), stabilisce espressamente che: "i Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale", applicando la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3 septies, del detto Decreto Legge n. 104/2020.

La Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), ai commi 734 - 735 dell'art. 1, con i quali è stato novellato il menzionato art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della Legge n. 232/2016, specifica che la detta quota del Fondo di Solidarietà Comunale finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, tiene conto del LEP di 1 assistente sociale ogni

5.000 abitanti, definito dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 797), affinché venga gradualmente raggiunto, entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. La norma estende altresì a questi contributi le deroghe ai vincoli finanziari alla spesa di personale stabiliti dal richiamato comma 801 della Legge di Bilancio 2021.

L'art. 20 del Decreto Legislativo n. 75 del 25.5.2017 (come modificato dall' art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 162 del 30.12.2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8 del 28.2.2020; dall'art. 1, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 80 del 9.6.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113 del 6.8.2021; e dall'art. 1, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25.2.2022), stabilisce espressamente che: "Fino al 31.12.2024, le Amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione che bandisce il concorso;

abbia maturato, alla data del 31.12.2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'Amministrazione che bandisce il concorso".

RITENUTO e DISPOSTO:

di ricorrere all'applicazione di tale ultima disposizione, nel caso in specie, per un numero pari a 9 assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato, a valere sul Fondo di Solidarietà dei Comuni dell'Ambito/Quota destinata al potenziamento dei servizi sociali

Di procedere inoltre, ai fini del raggiungimento dei livelli minimi delle prestazioni essenziali, secondo il calcolo sopra indicato, all'indizione di una selezione aperta per la copertura dei restanti 10 posti di assistenti sociali a tempo indeterminato, sempre a valere sul Fondo di Solidarietà dei Comuni dell'Ambito/Quota destinata al potenziamento dei servizi sociali.

DATO ATTO CHE:

con Determinazione Dirigenziale n. 790 del 6.5.2024, il Comune di Cosenza, in qualità di Capofila dell'Ambito, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017, per l'assunzione di numero 9 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato - CCNL Personale Comparto Funzioni Locali - profilo professionale di "Funzionario Assistente Sociale" (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), da impiegare presso gli Uffici dell'Ambito Territoriale Sociale di Cosenza.

Con Determinazione Dirigenziale 1466 del 2.9.2024 è stata approvata la graduatoria finale di merito e sono stati dichiarati i vincitori della selezione sopracitata.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1748 dell'1.10.2024 il Comune di Cosenza, in qualità di Capofila dell'Ambito, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 Assistenti Sociali (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ex categoria D) da assegnare al Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Assistenziale di Cosenza.

Con volontà espressa dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 27.10.2023, tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Cosenza si sono impegnati a destinare, in maniera stabile, la quota D6 del Fondo di Solidarietà Comunale ad essi assegnata annualmente, nella misura del valore attribuito per l'annualità 2023, in favore del Comune Capofila, al fine di strutturare stabilmente il "Servizio Sociale Professionale d'Ambito" e le attività dell'"Ufficio di Piano", mediante l'assunzione a tempo indeterminato delle assistenti sociali in rapporto al raggiungimento del LEPS 1:5000.

Nella Conferenza dei Sindaci dell'Ambito n. 1 del 08.11.2024 è stato approvato lo schema di Convenzione inteso alla regolamentazione dei rapporti tra i singoli Comuni per garantire una corretta articolazione e distribuzione sul territorio dell'Ambito stesso delle prestazioni lavorative degli assistenti sociali immessi in ruolo con le selezioni di cui ai punti precedenti, nonché una giusta disciplina del rapporto di lavoro e della partecipazione proporzionale di ciascuna Amministrazione all'obbligazione retributiva.

VISTI:

Il Decreto Legislativo n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

La Legge n. 241/1990, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16.11.2022.

Gli Statuti dei Comuni facenti parte dell'Ambito n. 1.

Il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cosenza.

DATO ATTO che alle ore 17.30 escono la consigliera Puzzo e il consigliere Gigliotti e che alle ore 17:36 esce il consigliere Golluscio;

VISTO l'esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, che è il seguente:

- **componenti dell'Assemblea presenti: n. 18** (Sindaco, Alimena, Bresciani, Ciacco, Cito, Commodaro, Costanzo, Cozza, De Paola, d'Ippolito, Dodaro, Mascaro, Mazzuca, Penna, Rende, Savastano, Spataro, e Turco).

- **voti favorevoli: n. 18**

- **voti contrari: n. 0**

- **astenuti: n. 0**

Ad Unanimità

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa, e che qui si intende riportato e quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **Di prendere atto** di tutto quanto in premessa esposto e rappresentato.
2. **Di approvare** l'allegato schema di Convenzione quale convenuto e deliberato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito n. 1 di Cosenza, nella seduta del 08.11.2024, ed inteso alla regolamentazione dei rapporti tra i singoli Comuni per garantire una corretta articolazione e distribuzione sul territorio dell'Ambito stesso delle prestazioni lavorative degli assistenti sociali immessi in ruolo con le selezioni di cui in premessa, nonché una giusta disciplina del rapporto di lavoro e della partecipazione proporzionale di ciascuna Amministrazione all'obbligazione retributiva.
3. **Di approvare**, in particolare e specificatamente l'art. 4 del testo allegato recante "il meccanismo di trasferimento delle risorse da parte dei Comuni"; l'art. 5, recante "la durata"; l'art. 6, recante "le

modalità di utilizzo del personale assunto” e l’art. 8, recante “le modifiche e/o integrazioni”.

4. **Di precisare** che la presente approvazione acquisirà valore soltanto in esito all’approvazione del medesimo testo allegato da parte di tutti i Consigli Comunali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1, cui farà seguito la sottoscrizione della Convenzione a cura di tutti i Sindaci dell’Ambito stesso.

—o—

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

- **componenti dell’Assemblea presenti: n. 18** (*Sindaco, Alimena, Bresciani, Ciacco, Cito, Commodaro, Costanzo, Cozza, De Paola, d’Ippolito, Dodaro, Mascaro, Mazzuca, Penna, Rende, Savastano, Spataro, e Turco*).

- **voti favorevoli: n. 18**

- **voti contrari: n. 0**

- **astenuti: n. 0**

Ad Unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione assume il n. 53 del 2024.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 D. Lgs. 267/2000:

PER LA REGOLARITÀ TECNICA Si esprime parere Favorevole Data 20/11/2024	Il Direttore di Settore f.to Matilde Fittante
PER LA REGOLARITÀ CONTABILE Si esprime parere Favorevole Data 02/12/2024	Il Direttore di Settore f.to Marco De Rito

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
f.to Mazzuca Giuseppe

Il Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano



CITTÀ DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 20/12/2024 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Cosenza 20/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Virginia Milano

- ESECUTIVITÀ IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Cosenza 03/12/2024

Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano

è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cosenza _____

Segretario Generale
